

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 296/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2001/C 296/02	Risultati delle vendite di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi pubblici	2
2001/C 296/03	Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento	7
2001/C 296/04	Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento	8
2001/C 296/05	Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento	10
2001/C 296/06	Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento	11
2001/C 296/07	Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento	13
2001/C 296/08	Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento	14
2001/C 296/09	Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 296/10	Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento	17
2001/C 296/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2629 — Flextronics/Xerox) ⁽¹⁾	19
2001/C 296/12	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2620 — Enel/Viesgo) ⁽¹⁾	20
2001/C 296/13	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2260 — Hitachi/LG Electronics/JV) ⁽¹⁾	21
2001/C 296/14	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2546 — Eads/Nortel) ⁽¹⁾	21
2001/C 296/15	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2583 — Insys/Hunting Engineering) ⁽¹⁾	22
2001/C 296/16	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2559 — USG/Deutsche Perlite) ⁽¹⁾	22
2001/C 296/17	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2549 — Sanmina/SCI Systems) ⁽¹⁾	23
2001/C 296/18	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2595 — Stora Enso/Stora Enso Timber) ⁽¹⁾	23

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

2001/C 296/19	Annuncio di concorso generale	24
---------------	-------------------------------------	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**22 ottobre 2001**

(2001/C 296/01)

1 euro	=	7,4363	corone danesi
	=	9,5069	corone svedesi
	=	0,627	sterline inglesi
	=	0,8969	dollari USA
	=	1,4136	dollari canadesi
	=	109,18	yen giapponesi
	=	1,4754	franchi svizzeri
	=	7,98	corone norvegesi
	=	92,48	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,7672	dollari australiani
	=	2,1547	dollari neozelandesi
	=	8,4534	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Risultati delle vendite di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi pubblici

(2001/C 296/02)

Decisione della Commissione del 23 dicembre 2000

Gare paesi terzi nn. 290/2000/CE e 291/2000/CE aperte dal regolamento (CE) n. 2343/2000 della Commissione

Utilizzazione: settore dei carburanti

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol (hl)	Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol
ED & F Man Alcohols Limited Sugar Quay Lower Thames Street London EC3R 6LA United Kingdom	150 000 Costa Rica	8,40
ED & F Man Alcohols Limited Sugar Quay Lower Thames Street London EC3R 6LA United Kingdom	150 000 Giamaica	8,91

Decisione della Commissione del 15 dicembre 2000

Gara n. 38/2000/CE per nuove utilizzazioni industriali aperta dal regolamento (CE) n. 2318/2000 della Commissione

Utilizzazione: produzione di lieviti per panetteria

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol (hl)	Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol
SIL Fala BP 189 — 8, rue de Saint-Nazaire F-67100 Strasbourg	14 000 alcole grezzo	9,20
SI Lesaffre BP 3029 — 137, rue Gabriel-Péri F-59703 Marcq-en-Barceul Cedex	50 000 alcole grezzo	9,20
Fould Spring 103, rue Jean-Jaurès BP 17 F-94701 Maisons-Alfort Cedex	22 400 alcole grezzo	9,20

Decisione della Commissione del 15 dicembre 2000

Gara n. 38/2000/CE per nuove utilizzazioni industriali aperta dal regolamento (CE) n. 2318/2000 della Commissione

Utilizzazione: fabbricazione ed esportazione di acqua di Colonia

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol (hl)	Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol
Distilleries Ryssen Avenue des Tilleuls CD 136 F-62140 Marconne	5 000 alcole grezzo	24,34

Decisione della Commissione del 15 dicembre 2000

Gara n. 38/2000/CE per nuove utilizzazioni industriali aperta dal regolamento (CE) n. 2318/2000 della Commissione

Utilizzazione: produzione di ammine per l'esportazione

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol (hl)	Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol
Distilleries de la Tour Pinthiers F-17800 Pons	27 000 alcole grezzo	28,54

Decisione della Commissione del 23 marzo 2001

Gare paesi terzi nn. 292/2001/CE, 293/2001/CE e 294/2001/CE aperte dal regolamento (CE) n. 243/2001 della Commissione

Tutte le offerte sono state respinte.

Decisione della Commissione del 6 aprile 2001

Gare paesi terzi nn. 295/2001/CE, 296/2001/CE e 297/2001/CE aperte dal regolamento (CE) n. 454/2001 della Commissione

Utilizzazione: settore dei carburanti

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol (hl)	Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol
ED & F Man Alcohols Limited Sugar Quay Lower Thames Street London EC3R 6LA United Kingdom	100 000 Costa Rica	8,92
ED & F Man Alcohols Limited Sugar Quay Lower Thames Street London EC3R 6LA United Kingdom	100 000 Giamaica	8,40
ACM Ingredients Limited Church Manorway Erith Kent DA8 1DL United Kingdom	50 000 Costa Rica	8,30

Decisione della Commissione dell'11 aprile 2001

Assegnazione della partita n. 2/2001/CE delle vendite pubbliche di alcole per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperte dal regolamento (CE) n. 644/2001 della Commissione

Utilizzazione: settore dei carburanti

Azienda riconosciuta	Quantità di alcole a 100 % vol. (hl)	Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol.
SEKAB (Svensk Etanolkemi AB) Hörneborgsvägen 11 S-89126 Örnsköldsvik	50 000	22,97

Decisione della Commissione del 28 maggio 2001

Gara n. 39/2000/CE per nuove utilizzazioni industriali aperta dal regolamento (CE) n. 701/2001 della Commissione

Utilizzazione: produzione di lieviti per panetteria

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol. (hl)	Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol.
SIL Fala BP 189 — 8, rue de Saint-Nazaire F-67100 Strasbourg	15 960 alcole grezzo	9,20
SI Lesaffre BP 3029 — 137, rue Gabriel-Péri F-59703 Marcq-en-Barceul Cedex	55 000 alcole grezzo	9,20

Decisione della Commissione del 28 maggio 2001

Gara n. 39/2000/CE per nuove utilizzazioni industriali aperta dal regolamento (CE) n. 701/2001 della Commissione

Utilizzazione: lotta contro gli incendi, ricerca e formazione del personale

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol. (hl)	Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol.
Gesip 22, rue du Pont-Neuf F-75027 Paris	550 alcole grezzo	10,50

Decisione della Commissione del 19 giugno 2001

Gare paesi terzi nn. 298/2001/CE e 299/2001/CE aperte dal regolamento (CE) n. 1007/2001 della Commissione

Utilizzazione: settore dei carburanti

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol. (hl)	Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol.
Petrojam (UK) Limited Bucklesbury House 83 Cannon Street London EC4N 8PE United Kingdom	100 000 Giamaica	9,98
ED & F Man Alcohols Limited Sugar Quay Lower Thames Street London EC3R 6LA United Kingdom	91 000 El Salvador	9,47

Decisione della Commissione del 22 giugno 2001

Assegnazione della partita n. 4/2001/CE delle vendite pubbliche di alcole per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperte dal regolamento (CE) n. 1172/2001 della Commissione

Utilizzazione: settore dei carburanti

Azienda riconosciuta	Quantità di alcole a 100 % vol. (hl)	Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol.
SEKAB (Svensk Etanolkemi AB) Hörneborgsvägen 11 S-89126 Örnsköldsvik	50 000	22,98

Decisione della Commissione del 26 luglio 2001

Gare paesi terzi nn. 300/2001/CE, 301/2001/CE, 302/2001/CE, 303/2001/CE, 304/2001/CE, 305/2001/CE, 306/2001/CE, 307/2001/CE, 308/2001/CE e 309/2001/CE aperte dal regolamento (CE) n. 1369/2001 della Commissione

Utilizzazione: settore dei carburanti

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol. (hl)	Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol.
ADM Ingredients Limited Church Manorway Erith Kent DA8 1DL United Kingdom	50 000 Costa Rica	10,51
ED & F Man Alcohols Limited Sugar Quay Lower Thames Street London EC3R 6LA United Kingdom	50 000 El Salvador	10,48
ED & F Man Alcohols Limited Sugar Quay Lower Thames Street London EC3R 6LA United Kingdom	50 000 Costa Rica	10,48
ED & F Man Alcohols Limited Sugar Quay Lower Thames Street London EC3R 6LA United Kingdom	50 000 Giamaica	10,31
Petrojam (UK) Limited Bucklesbury House 83 Cannon Street London EC4N 8PE United Kingdom	50 000 Giamaica	10,35
ED & F Man Alcohols Limited Sugar Quay Lower Thames Street London EC3R 6LA United Kingdom	50 000 Costa Rica	10,31
ED & F Man Alcohols Limited Sugar Quay Lower Thames Street London EC3R 6LA United Kingdom	50 000 Giamaica	10,03
ED & F Man Alcohols Limited Sugar Quay Lower Thames Street London EC3R 6LA United Kingdom	50 000 Costa Rica	10,09
Petrojam (UK) Limited Bucklesbury House 83 Cannon Street London EC4N 8PE United Kingdom	50 000 Giamaica	10,10
ED & F Man Alcohols Limited Sugar Quay Lower Thames Street London EC3R 6LA United Kingdom	50 000 Giamaica	10,03

Decisione della Commissione del 3 agosto 2001

Gara n. 40/2001/CE per nuove utilizzazioni industriali aperta dal regolamento (CE) n. 1193/2001 della Commissione

Utilizzazione: produzione di lieviti per panetteria

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol. (hl)	Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol.
SIL Fala BP 189 — 8, rue de Saint-Nazaire F-67100 Strasbourg	10 000 alcole grezzo	10,22
Fould-Springer 103, rue Jean-Jaurès F-94701 Maisons-Alfort	20 000 alcole grezzo	10,22
SI Lesaffre BP 3029 — 137, rue Gabriel-Péri F-59703 Marcq-en-Barceul Cedex	55 000 alcole grezzo	10,22

Decisione della Commissione del 3 agosto 2001

Gara n. 40/2001/CE per nuove utilizzazioni industriali aperta dal regolamento (CE) n. 1193/2001 della Commissione

Utilizzazione: produzione di acrilato di etile, ammine e cloralio

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol. (hl)	Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol.
Atofina 4/8 Cours Michelet F-92800 Puteaux	13 745 alcole grezzo	25
Distillerie de la Tour Pinthiers F-17800 Pons	14 000 alcole grezzo	23

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

(2001/C 296/03)

La presente pubblicazione conferisce un diritto d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in causa. Eventuali opposizioni alla suddetta domanda devono essere trasmesse tramite l'autorità competente di uno Stato membro entro un termine di sei mesi dalla presente pubblicazione. Trattandosi di una modifica non secondaria, essa deve essere oggetto di una pubblicazione secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA DI UN DISCIPLINARE: ARTICOLO 9

1. **Denominazione registrata:** Brocciu Corse o Brocciu

2. **Servizio competente dello Stato membro**

Institut national des appellations d'origine
138, Avenue des Champs-Élysées
F-75008 Paris
Tél. (33-1) 53 89 80 00
Fax (33-1) 42 25 57 97

3. **Modifiche richieste**

— **sezione del disciplinare:**

- nome
- descrizione
- zona geografica
- prova dell'origine
- metodo di ottenimento
- legame
- etichettatura
- condizioni nazionali

— **modifiche:**

Descrizione:

Il peso del «Brocciu corse» o «Brocciu» varia da 250 grammi a 3 chilogrammi (**anziché:** da 500 grammi a 1 500 grammi), a seconda dell'impiego di uno dei quattro tipi di forme (da 3 kg, 1 kg, 500 g e 250 g).

Il tipo «passu» contiene minimo 35 grammi di materia secca per 100 grammi di formaggio.

Metodo di ottenimento:

I punti salienti del metodo di ottenimento del «Brocciu corse» o «Brocciu» sono descritti di seguito:

- a partire dal luglio 2006 sono autorizzate unicamente la razza ovina corsa e la razza caprina corsa,
- il siero fresco risultante dalla coagulazione presamica del latte è utilizzato entro due ore dall'ottenimento. Nella fase di riscaldamento il siero viene addizionato di latte fresco intero crudo nella proporzione massima del 25 % del volume del siero (**anziché:** del 35 %) e di acqua potabile nella proporzione massima del 15 % (**anziché:** senza limite); è vietato l'impiego di latte e di siero congelati, in polvere o conservati in qualunque altra forma,

- la cagliata ottenuta è sistemata a mano e delicatamente, in diverse riprese, in fasciere di forma troncoconica dalle dimensioni adeguate,
- il «Brocciu corse» o «Brocciu» di tipo «passu» è salato a secco e fatto stagionare per almeno 21 giorni (**anziché:** 15 giorni).

Etichettatura:

L'etichettatura comprende il nome della denominazione, la dicitura «Appellation d'origine contrôlée» o «AOP» in caratteri pari almeno ai due terzi di quelli più grandi che figurano sull'etichetta stessa.

Il formaggio fresco deve recare la dicitura «frais». La data di fabbricazione va obbligatoriamente indicata.

Il formaggio stagionato deve recare la dicitura «passu» (**anziché:** «sec» o «passu»).

Condizioni nazionali:

anziché: «Decreto 10 giugno 1983»,

leggi: «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata "Brocciu Corse ou Brocciu"».

4. Data di ricevimento del fascicolo integrale: 20 aprile 2001

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

(2001/C 296/04)

La presente pubblicazione conferisce un diritto d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in causa. Eventuali opposizioni alla suddetta domanda devono essere trasmesse tramite l'autorità competente di uno Stato membro entro un termine di sei mesi dalla presente pubblicazione. Trattandosi di una modifica non secondaria, essa deve essere oggetto di una pubblicazione secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA DI UN DISCIPLINARE: ARTICOLO 9

1. **Denominazione registrata:** Comté
2. **Servizio competente dello Stato membro**

Institut national des appellations d'origine
138, Avenue des Champs-Élysées
F-75008 Paris
Tél. (33-1) 53 89 80 00
Fax (33-1) 42 25 57 97

3. **Modifiche richieste**

— **Sezione del disciplinare:**

- nome
- descrizione
- zona geografica

- prova dell'origine
- metodo di ottenimento
- legame
- etichettatura
- condizioni nazionali

— **modifiche:**

Descrizione:

Il formaggio ha un peso variabile tra 30 e 48 chilogrammi (**anziché:** 35 e 55 chilogrammi), un diametro compreso tra 50 e 75 centimetri (**anziché:** 40 e 70 centimetri) e un'altezza che va da 8 a 13 centimetri (**anziché:** da 9 a 13 centimetri). Lo spessore al centro della forma non deve superare l'altezza dello scalzo moltiplicata per il coefficiente 1,4. Il tenore in sale non deve essere inferiore a 0,6 grammi di cloruro di sodio per 100 grammi di formaggio. Il tasso di umidità del formaggio scremato non deve essere superiore al 54 %.

Il formaggio può inoltre presentarsi sotto forma di tagli preconfezionati.

Zona geografica:

Riduzione della zona geografica: ritiro di 90 comuni.

Metodo di ottenimento:

I punti salienti del metodo di ottenimento del «Comté» sono specificati di seguito:

- l'alimentazione della mandria da latte è assicurata, tranne in casi eccezionali, da foraggi provenienti dalla zona geografica in ragione di una superficie minima di un ettaro di pascolo per vacca; gli insilati e gli altri alimenti fermentati sono vietati per tutta la mandria da latte,
- il latte è raccolto entro un raggio massimo di 25 chilometri rispetto al luogo di trasformazione; possono tuttavia essere concesse modifiche limitate e deroghe,
- il latte, ottenuto da non più di due mungiture consecutive, è raffreddato e talora parzialmente scremato; è quindi addizionato di caglio naturale, entro ventiquattro ore dalla prima mungitura, e di fermenti lattici selezionati; la cagliata è riscaldata in caldaie di rame e mantenuta ad una temperatura di 53 °C per almeno trenta minuti,
- la pressatura, effettuata ad una pressione minima di 150 g/cm², deve essere mantenuta per almeno sei ore,
- la stagionatura avviene in due fasi: una prestagionatura (temperatura compresa tra 10 °C e 15 °C e umidità superiore al 90 %) che dura almeno ventun giorni, e una seconda fase che si svolge in un apposito locale caldo (temperatura compresa tra 14 °C e 19 °C) o freddo (temperatura inferiore a 14 °C). Le forme sono regolarmente rivoltate, salate con sale marino e unte con microrganismi specifici in superficie. I formaggi devono obbligatoriamente essere stagionati su assi di legno di Picea per almeno 120 giorni (**anziché:** 90 giorni) all'interno della zona geografica,
- il preconfezionamento deve essere effettuato nella zona geografica (**anziché:** senza limiti), salvo deroghe limitate ad un periodo di 5 anni; possono essere tagliate unicamente forme selezionate in funzione di determinati criteri relativi alla struttura della pasta e della crosta; il taglio deve inoltre essere effettuato entro quindici giorni dall'uscita dal locale di stagionatura (**anziché:** senza condizioni).

Condizioni nazionali:

anziché: «Decreto del 29 dicembre 1986»,

leggi: «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata "Comté"».

4. **Data di ricevimento del fascicolo integrale:** 20 aprile 2001.

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

(2001/C 296/05)

La presente pubblicazione conferisce un diritto d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in causa. Eventuali opposizioni alla suddetta domanda devono essere trasmesse tramite l'autorità competente di uno Stato membro entro un termine di sei mesi dalla presente pubblicazione. Trattandosi di una modifica non secondaria, essa deve essere oggetto di una pubblicazione secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA DI UN DISCIPLINARE: ARTICOLO 9

1. **Denominazione registrata:** Dinde de Bresse

2. **Servizio competente dello Stato membro**

Institut national des appellations d'origine
138, Avenue des Champs-Élysées
F-75008 Paris
Tel. (33-1) 53 89 80 00
Fax (33-1) 42 25 57 97

3. **Modifiche richieste**

— **Sezione del disciplinare:**

- nome
- descrizione
- zona geografica
- prova dell'origine
- metodo di ottenimento
- legame
- etichettatura
- condizioni nazionali

— **Modifiche:**

Metodo di ottenimento:

I punti salienti del metodo di ottenimento della «Dinde de Bresse» sono specificati di seguito:

- l'allevamento degli animali: i pulcini devono essere nati anteriormente al 1° giugno (**anziché:** 1° luglio); i branchi devono essere formati da non più di 1 500 individui (**anziché:** senza limiti); il periodo di crescita in libertà deve durare almeno 15 settimane (**anziché:** 14 settimane); la densità delle tacchine nella fase finale di ingrasso deve essere al massimo di 5/m²; nelle loro aziende gli allevatori possono allevare tacchine unicamente nel rispetto delle condizioni di produzione della denominazione di origine,
- l'alimentazione proviene dalla zona geografica (**anziché:** senza precisazioni),
- la somministrazione di medicinali veterinari deve essere sospesa nelle tre settimane precedenti l'abbattimento (**anziché:** 2 settimane),
- le operazioni di abbattimento, di spennatura e di preparazione delle tacchine vengono effettuate in gran parte a mano.

Etichettatura:

Gli elementi di identificazione sono: l'anello dell'allevatore intorno alla zampa, la fascetta intorno al collo chiusa da un sigillo e l'etichetta dell'associazione degli allevatori.

Condizioni nazionali:

Anziché: «Decreto del 22 dicembre 1976»,

leggi: «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata "Dinde de Bresse"».

4. **Data di ricevimento del fascicolo integrale:** 20 aprile 2001.

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

(2001/C 296/06)

La presente pubblicazione conferisce un diritto d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in causa. Eventuali opposizioni alla suddetta domanda devono essere trasmesse tramite l'autorità competente di uno Stato membro entro un termine di sei mesi dalla presente pubblicazione. Trattandosi di una modifica non secondaria, essa deve essere oggetto di una pubblicazione secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA DI UN DISCIPLINARE: ARTICOLO 9

1. **Denominazione registrata:** Laguiole
2. **Servizio competente dello Stato membro**

Institut national des appellations d'origine
138, Avenue des Champs-Élysées
F-75008 Paris
Tel (33-1) 53 89 80 00
Fax (33-1) 42 25 57 97

3. **Modifiche richieste**

— *Sezione del disciplinare:*

- nome
- descrizione
- zona geografica
- prova dell'origine
- metodo di ottenimento

- legame
- etichettatura
- condizioni nazionali

— **Modifiche:**

Descrizione

Il «Laguiole» è un formaggio dal peso variabile tra 25 e 50 kg (**anziché:** 30 e 50 kg).

È vietata la commercializzazione del «Laguiole râpé» (grattugiato).

Zona geografica

Estensione della zona geografica ad un numero limitato di comuni: 19 compresi nei dipartimenti dell'Aveyron e della Lozère e uno nel dipartimento del Cantal, che presentano le medesime caratteristiche del nucleo originario della denominazione di origine, rispettandone i fattori naturali e umani.

Metodo di ottenimento

I punti salienti del metodo di ottenimento del «Laguiole» sono specificati di seguito:

- a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono autorizzate unicamente le razze bovine Simmenthal francese e Aubrac,
- l'alimentazione delle vacche è assicurata, tranne in caso di eccezionali condizioni climatiche, dalle produzioni di foraggio della zona geografica: erba di pascolo per almeno 120 giorni in estate, fieno in una proporzione di almeno il 30 % in inverno e insilato di erba preventivamente essiccata; a partire dal 1° gennaio 2004 è vietata la presenza di insilato di mais nella razione delle vacche da latte,
- la produzione di latte media per vacca nell'azienda non deve superare i 6 000 litri all'anno,
- le diverse fasi della preparazione del formaggio: ricevimento e trattamento del latte; aggiunta del caglio, entro 48 ore dalla prima mungitura, ad una temperatura compresa tra 30 e 35 °C; aggiunta di fermenti lattici; cagliatura; prima pressatura; maturazione; triturazione; incorporazione del sale nella massa; maturazione della toma salata; sistemazione nella forma; seconda pressatura.

Etichettatura

L'identificazione del formaggio è assicurata anche da un rilievo impresso sullo stesso rappresentante il toro di Laguiole e recante la dicitura «Laguiole».

Le menzioni «buron» e «fermier» sono autorizzate a determinate condizioni.

Condizioni nazionali

Anziché: «Decreto del 29 dicembre 1986»,

leggi: «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata «Laguiole» ».

4. **Data di ricevimento del fascicolo integrale:** 20 aprile 2001.

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

(2001/C 296/07)

La presente pubblicazione conferisce un diritto d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in causa. Eventuali opposizioni alla suddetta domanda devono essere trasmesse tramite l'autorità competente di uno Stato membro entro un termine di sei mesi dalla presente pubblicazione. Trattandosi di una modifica non secondaria, essa deve essere oggetto di una pubblicazione secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA DI UN DISCIPLINARE: ARTICOLO 9

1. **Denominazione registrata:** Mont d'Or o Vacherin du Haut-Doubs

2. **Servizio competente dello Stato membro**

Institut national des appellations d'origine
138, Avenue des Champs-Élysées
F-75008 Paris
Tel (33-1) 53 89 80 00
Fax (33-1) 42 25 57 97

3. **Modifiche richieste**

— **Sezione del disciplinare:**

- nome
- descrizione
- zona geografica
- prova dell'origine
- metodo di ottenimento
- legame
- etichettatura
- condizioni nazionali

— **Modifiche:**

Descrizione

Il formaggio «Mont d'Or» o «Vacherin du Haut-Doubs», il cui peso, scatola compresa, varia da 480 grammi a 1,3 chilogrammi (**anziché:** da 400 grammi a 1 chilogrammo scatola esclusa), o da 2 chilogrammi a 3,2 chilogrammi (**anziché:** da 1,8 a 3 chilogrammi), si presenta intero nella scatola. Non può essere congelato.

Il tasso di umidità nel formaggio scremato non può superare il 75 % (**anziché:** il tenore minimo di materia secca è di 45 grammi per 100 grammi di formaggio).

Metodo di ottenimento

I punti salienti del metodo di ottenimento del «Mont d'Or» o «Vacherin du Haut-Doubs» sono specificati di seguito:

— l'alimentazione delle vacche è assicurata da una superficie di pascolo di almeno un ettaro,

- il formaggio viene preparato nel periodo dal 15 agosto al 15 marzo (**anziché:** dal 15 agosto al 31 marzo); l'immissione in consumo può avvenire esclusivamente dal 10 settembre al 10 maggio; sono inoltre aggiunti alcuni parametri tecnici concernenti il raffreddamento del latte e l'aggiunta del caglio,
- la stagionatura: le celle presentano un grado minimo di umidità del 92 %.

Etichettatura

Le diciture dell'etichettatura, comprendenti il nome della denominazione, la menzione «Appellation d'origine contrôlée», il logo nonché il nome per esteso del laboratorio di fabbricazione, devono essere riportate sul bordo esterno della scatola.

Condizioni nazionali

anziché: «Decreto del 29 dicembre 1986»,

leggi: «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata “Mont d'Or” o “Vacherin du Haut-Doubs”».

4. **Data di ricevimento del fascicolo integrale:** 20 aprile 2001.

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

(2001/C 296/08)

La presente pubblicazione conferisce un diritto d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in causa. Eventuali opposizioni alla suddetta domanda devono essere trasmesse tramite l'autorità competente di uno Stato membro entro un termine di sei mesi dalla presente pubblicazione. Trattandosi di una modifica non secondaria, essa deve essere oggetto di una pubblicazione secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA DI UN DISCIPLINARE: ARTICOLO 9

1. **Denominazione registrata:** Reblochon o Reblochon de Savoie
2. **Servizio competente dello Stato membro**

Institut national des appellations d'origine
138, Avenue des Champs-Élysées
F-75008 Paris
Tel. (33-1) 53 89 80 00
Fax (33-1) 42 25 57 97

3. **Modifiche richieste**

— **Sezione del disciplinare:**

- nome
- descrizione

- zona geografica
- prova dell'origine
- metodo di ottenimento
- legame
- etichettatura
- condizioni nazionali

— **Modifiche:**

Zona geografica

Modifiche limitate per quanto riguarda la zona geografica: ritiro di due comuni situati nell'arrondissement di Saint-Jean de Maurienne; inserimento per intero del territorio di un comune fino ad allora compreso solo parzialmente; inserimento di una parte di due comuni e presa d'atto di una modifica formale risultante dalla separazione di antichi comuni che fino ad allora costituivano un solo comune.

Metodo di ottenimento

I punti salienti del metodo di ottenimento del «Reblochon» o «Reblochon de Savoie» sono indicati di seguito:

- l'alimentazione delle vacche è assicurata da foraggi della zona geografica, salvo eccezioni limitate al 25 % del fabbisogno annuale della mandria da latte: erba dei pascoli d'estate e fieno correttamente conservato d'inverno; gli insilati sono vietati nelle aziende che producono latte destinato alla fabbricazione di Reblochon,
- la preparazione del formaggio è effettuata in laboratori adibiti a tale scopo; sono aggiunti parametri tecnici concernenti la raccolta, il magazzinaggio e il ricevimento del latte, l'aggiunta del caglio (entro 24 ore dalla prima mungitura a una temperatura compresa tra 30 e 35 °C) e di fermenti lattici, la cagliatura, la sistemazione in forme (forme perforate con diametro di 14 cm e altezza compresa tra 6 e 8 cm), la pressatura, la salatura, la prestagionatura dopo la rimozione dalle forme (della durata minima di 4 giorni), la lavatura e la stagionatura (a una temperatura compresa tra 12 e 14 °C),
- a titolo eccezionale, la stagionatura può essere effettuata in due comuni limitrofi situati al di fuori della zona geografica fino al 1° gennaio 2015 (**anziché:** senza limiti),
- il confezionamento in forme intere (obbligatorio per i formaggi fabbricati in azienda) o in mezze forme è effettuato nella zona geografica.

Maggiori precisazioni sono fornite per quanto riguarda la fabbricazione in azienda.

Etichettatura

Una placca di caseina, apposta durante la fabbricazione, reca il numero di identificazione del laboratorio.

La dicitura «fermier» può essere utilizzata a determinate condizioni.

Condizioni nazionali

Anziché: «Decreto del 29 dicembre 1986»,

leggi: «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata "Reblochon"».

4. Data di ricevimento del fascicolo integrale: 20 aprile 2001.

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

(2001/C 296/09)

La presente pubblicazione conferisce un diritto d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in causa. Eventuali opposizioni alla suddetta domanda devono essere trasmesse tramite l'autorità competente di uno Stato membro entro un termine di sei mesi dalla presente pubblicazione. Trattandosi di una modifica non secondaria, essa deve essere oggetto di una pubblicazione secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA DI UN DISCIPLINARE: ARTICOLO 9

1. **Denominazione registrata:** Époisses de Bourgogne

2. **Servizio competente dello Stato membro**

Institut national des appellations d'origine
138, Avenue des Champs-Élysées
F-75008 Paris
Tel. (33-1) 53 89 80 00
Fax (33-1) 42 25 57 97

3. **Modifiche richieste**

— **Sezione del disciplinare:**

- nome
- descrizione
- zona geografica
- prova dell'origine
- metodo di ottenimento
- legame
- etichettatura
- condizioni nazionali

— **Modifiche:**

Nome e etichettatura

Anziché: «Époisses de Bourgogne»,

leggi: «Époisses».

Condizioni nazionali:

Anziché: «Decreto del 14 maggio 1991»,

leggi: «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata "Époisses"».

4. **Data di ricevimento del fascicolo integrale** 20 aprile 2001.

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

(2001/C 296/10)

La presente pubblicazione conferisce un diritto d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in causa. Eventuali opposizioni alla suddetta domanda devono essere trasmesse tramite l'autorità competente di uno Stato membro entro un termine di sei mesi dalla presente pubblicazione. Trattandosi di una modifica non secondaria, essa deve essere oggetto di una pubblicazione secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA DI UN DISCIPLINARE: ARTICOLO 9

1. **Denominazione registrata:** Salers

2. **Servizio competente dello Stato membro**

Institut national des appellations d'origine
138, Avenue des Champs-Élysées
F-75008 Paris
Tel. (33-1) 53 89 80 00
Fax (33-1) 42 25 57 97

3. **Modifiche richieste**

— **Sezione del disciplinare:**

- nome
- descrizione
- zona geografica
- prova dell'origine
- metodo di ottenimento
- legame
- etichettatura
- condizioni nazionali

— **Modifiche:**

Descrizione

Il peso del formaggio «Salers» varia da 30 a 50 kg (**anziché:** da 35 a 50 kg).

Esso contiene almeno 44 grammi di materia grassa (**anziché:** 45 grammi).

Zona geografica

Restrizione della zona geografica a una parte del dipartimento di Cantal e ad alcuni cantoni e comuni dei dipartimenti limitrofi al fine di riaffermare la centralità del luogo di origine della denominazione e dei siti tradizionali della stagionatura.

Metodo di ottenimento

I punti salienti del metodo di produzione del «Salers» sono indicati di seguito:

- la produzione è autorizzata dal 15 aprile al 15 novembre (**anziché**: dal 1° maggio al 31 ottobre), quando gli animali sono al pascolo,
- la preparazione del formaggio è definita da una serie di operazioni e di parametri tecnologici concernenti: il latte (prodotto nell'azienda agricola, nel periodo in cui gli animali sono al pascolo), l'aggiunta del caglio (a una temperatura compresa tra 30 e 34 °C), la cagliatura, la rottura della cagliata, le prime pressature progressive, la triturazione, una fase di acidificazione seguita da una fase di maturazione, l'incorporazione del sale nella massa, la sistemazione nella forma e le pressature finali,
- in funzione della sua durata, la stagionatura si svolge ad una temperatura variabile compresa tra 6 °C e 14 °C (**anziché**: massima di 12 °C), con un tasso di umidità relativo superiore al 95 %; durante la stagionatura i formaggi sono regolarmente rivoltati ed asciugati.

Etichettatura

Aggiunta di: «L'identificazione dei formaggi è inoltre assicurata da un rilievo, impresso su una faccia, recante due volte il nome della denominazione. Tutti i formaggi possono inoltre fregiarsi di una dicitura in rilievo, impressa su una faccia, con il nome dell'azienda "Ferme de ...»

I formaggi ricavati dalla trasformazione di latte ottenuto da mandrie composte esclusivamente da vacche della razza Salers presentano inoltre un rilievo impresso con la menzione "tradition salers", nonché la rappresentazione di teste di vacca sui lati.»

Condizioni nazionali

Anziché: «Decreto del 29 dicembre 1986»,

leggi: «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata "Salers"».

4. **Data di ricevimento del fascicolo integrale:** 20 aprile 2001.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2629 — Flextronics/Xerox)**

(2001/C 296/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 11, ottobre 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Flextronics International Ltd, Singapore, («Flextronics») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme delle attività di produzione ed assemblaggio del ramo di azienda Xerox Office («l'oggetto dell'acquisizione») appartenente a Xerox Corporation, USA, («Xerox») mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Flextronics: fornitura di servizi di produzione,
- Xerox: fornitura di prodotti per la gestione di documenti (fotocopiatrici, fax, stampanti scanner), di beni di consumo (cartucce, toner, ecc.), servizi di manutenzione, locazione e finanziamento, e servizi di outsourcing di documenti,
- l'oggetto dell'acquisizione: produzione ed assemblaggio di stampanti digitali in bianco e nero con funzioni opzionali di copiatura, fax e scanning, produzione di certe fotocopiatrici analogiche e di stampanti a colori ad inchiostro solido.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2629 — Flextronics/Xerox, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2620 — Enel/Viesgo)**

(2001/C 296/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 15 ottobre 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa italiana Enel SpA (Enel) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme dell'impresa Electra de Viesgo SL (Viesgo) appartenente all'impresa spagnola Endesa SA mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Enel: generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di elettricità in Italia. Attiva anche nel settore delle telecomunicazioni e della distribuzione del gas in Italia,
- Viesgo: generazione e fornitura all'ingrosso e al dettaglio di elettricità in Spagna.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2620 — Enel/Viesgo, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2260 — Hitachi/LG Electronics/JV)**

(2001/C 296/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 14 settembre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2260. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2546 — Eads/Nortel)**

(2001/C 296/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 1 ottobre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2546. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2583 — Insys/Hunting Engineering)**

(2001/C 296/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 7 settembre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2583. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2559 — USG/Deutsche Perlite)**

(2001/C 296/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 27 settembre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2559. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2549 — Sanmina/SCI Systems)**

(2001/C 296/17)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 20 settembre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2549. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2595 — Stora Enso/Stora Enso Timber)**

(2001/C 296/18)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 4 ottobre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2595. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Annuncio di concorso generale

(2001/C 296/19)

La Commissione delle Comunità europee organizza il concorso generale seguente ⁽¹⁾:

- **COM/A/12/01** al fine di costituire una riserva per l'assunzione di amministratori (A 7/A 6) nel settore della gestione immobiliare, logistica e operativa. Questo concorso esige un livello universitario e un'esperienza professionale di almeno 5 anni.

⁽¹⁾ GU C 296 A del 23.10.2001.